

ARCADIS – Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo, P. IVA: 95109910638 – **Oggetto: Determinazione del Coordinatore n. 00055 del 04/03/2011 Comune di S. Felice a Cancellò** *“Interventi di sistemazione idrogeologica del versante dal Monte S. Angelo Palomba alla Collina di Cancellò (Bacini da B53 a B61) e di ripristino dell'alveo Arena”* - cod. CI022/B - approvato con Ordinanza del Commissario Delegato n. 3809 del 28 febbraio 2005. Modifica ed integrazione delle aree soggette a vincolo ai fini della pubblica utilità per effetto della perizia di variante e suppletiva n. 3 approvata.

PREMESSO :

- l'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 novembre 2004 n. 8, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria regionale 2004”, secondo il quale: “Nelle more della legge che deve definire i compiti e le funzioni in via ordinaria e permanente dell'agenzia regionale per la difesa del suolo e tenuto conto che il 31 dicembre 2004 cessano le attribuzioni in capo al Presidente della regione Campania, commissario delegato ex ordinanza del Ministero degli interni n. 2994/99 e successive modificazioni, i compiti e le funzioni e le strutture di cui alle ordinanze 2994/99 e 2789/98 in capo alla struttura commissariale sono attribuiti all'agenzia regionale campana per la difesa del suolo a tal fine istituita. L'agenzia è retta da un coordinatore nominato dal Presidente della Regione (...)”;
- l'art. 33 della legge n. 1/2008 della Regione Campania, rubricato “Cessazione dello stato di emergenza idrogeologica e bonifica delle acque:misure organizzative”, dal seguente testo: “1. In relazione alla cessazione dello stato di emergenza, alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica e per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e del fiume Sarno, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa ed il coordinato e unitario esercizio delle funzioni ordinarie di competenza della Regione in materia idrogeologica e di bonifiche e tutela delle acque, le stesse funzioni sono esercitate dall'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), istituita con legge regionale 12 novembre 2004, n.8 (legge finanziaria regionale 2004). 2. Il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 decorre dalla data di cessazione delle attribuzioni dei poteri commissariali in materia di emergenza idrogeologica e di bonifica e tutela delle acque. 3. Al fine di consolidare le esperienze acquisite dai dipendenti delle strutture commissariali sono adottate soluzioni di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri per il trasferimento di risorse umane e finanziarie all'Agenzia di cui al comma 1 nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 606 dell'11.01.2008, nella parte in cui si approvano i principi ed i criteri direttivi che presiederanno alla organizzazione strumentale all'esercizio delle funzioni trasferite o attribuite all'Agenzia Regionale della Campania per la Difesa del Suolo e nella parte in cui si dota l'istituita Agenzia del personale già alle dipendenze delle strutture commissariali cessate per scadenza degli stati di emergenza e dei relativi regimi commissariali, previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri o, ove nominati, previa intesa con i Commissari delegati al fine di provvedere in regime ordinario ed in termini di urgenza;
- che le attività del Commissario delegato ex OPCM n. 3681/08 sono cessate il 31 dicembre 2008;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 92 del 09.02.10 (B.U.R.C. n. 15 del 17.02.10), di approvazione del bilancio gestionale 2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- l'OPCM n. 3472 del 18.02.09 (G.U. - serie generale n. 52 del 4.03.09), nella parte in cui autorizza il trasferimento al bilancio di questa Amministrazione delle residue disponibilità finanziarie già assegnate al Commissario di Governo delegato ex OPCM n. 3681/08;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 124 del 13.04.2009, di proroga dell'incarico di Coordinatore dell'Agenzia Regionale della Campania per la Difesa del Suolo, per ulteriori due anni;

RICHIAMATO:

- la normativa vigente in materia di espropri per pubblica utilità con particolare riferimento all'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, come modificato con D.Lgs. n. 302/2002 e s.m.i. con le deroghe ex O.P.C.M. n. 3335/2004 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Commissario delegato n. 3996 del 19 luglio 2005 con cui, a parziale modifica delle disposizioni impartite con la precedente O.C. n. 2196/2002, vengono apportate variazioni alle procedure per l'espletamento delle attività di esproprio;

- la Determinazione del Coordinatore dell'Agenzia Regionale della Campania per la Difesa del Suolo n. 2 del 17/01/2011 di costituzione del gruppo di lavoro "espropriazioni"

CONSIDERATO:

- l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 3809 del 28 febbraio 2005 con la quale è stato, fra l'altro, approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo degli *"Interventi per la sistemazione idrogeologica del versante dal Monte S. Angelo Palomba alla Collina di Cannello (Bacini da B53 a B61) e di ripristino dell'Alveo Arena (cod. C/022/B)"* ed i lavori dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili;
- l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 3895 dell'11 maggio 2005 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed affidati i lavori all'impresa ATI Castaldo s.r.l. con sede nel Comune di Acerra (Na) alla zona ASI strada Pantano, con il ribasso del 26,013% sull'importo messo a base di gara;
- l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4070 del 28 settembre 2005 con la quale è stato apposto il vincolo di destinazione alle aree del Comune di San Felice a Cannello (CE) individuate nel piano particellare grafico e descrittivo allegato alla stessa Ordinanza, sono state fornite precisazioni in merito all'attività espropriativa ed è stata applicata una riduzione del 30% sugli oneri afferenti le attività espropriative, pari ad € 20.864,33, conseguente ad una limitazione dell'attività espropriativa posta a carico dell'impresa appaltatrice, regolarmente accettata dalla stessa, disposta con ordinanza commissariale n. 3996/2005;
- con Deliberazione del Coordinatore ARCADIS n. 1 del 10 febbraio 2011 è stata, fra l'altro, approvata in linea tecnica la perizia di variante e suppletiva n. 3, relativa agli *"Interventi di sistemazione idrogeologica del versante dal Monte S. Angelo Palomba alla Collina di Cannello (Bacini da B53 a B61) e di ripristino dell'alveo Arena"* - cod. C/022/B, del 1° e 2° lotto funzionale, è stata approvata in linea economica la perizia di variante e suppletiva n. 3 relativa allo stesso intervento per il solo 1° lotto funzionale, per un importo complessivo di €. 7.521.079,28 di cui €. 4.126.171,25 per lavori ed €. 3.394.908,03 per somme a disposizione ed è stata concessa una proroga complessiva di 660 giorni quantificata in 470 giorni riconosciuti dal direttore dei lavori e dal Responsabile del procedimento a seguito della richiesta di proroga dell'impresa e 190 giorni decorrenti dall'approvazione della perizia di variante n. 3, come riportato all'art. 4 dello "Schema di atto di Sottomissione";
- in data 30.04.2013 scade il termine entro il quale emanare il decreto di esproprio, termine fissato per legge in 5 anni decorrenti dalla data in cui è diventato efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera, che coincide con quella di apposizione del vincolo di destinazione avvenuta con Ordinanza del Commissario Delegato n. 5197 del 30 aprile 2008 di approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 2;
- in base all'art. 27 del C.S.A., le procedure espropriative dovranno essere definitivamente concluse entro 5 (cinque) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e, quindi, entro il 19.01.2012;
- l'occupazione ai fini del successivo provvedimento d'esproprio delle aree individuate nella perizia di variante e suppletiva n. 3 approvata in linea tecnica ed economica con la suddetta Deliberazione n. 01/2011, relativamente al 1° e 2° lotto funzionale, interessa complessivamente n. 224 particelle catastali (o porzioni di esse), di cui n. 173 facenti parte del 1° lotto funzionale approvato sia tecnicamente che economicamente (distinte in n. 141 proprie del 1° lotto e n. 32 del 2° lotto funzionale ma inseriti nel 1° in quanto già liquidate in acconto) e n. 51 facenti parte del 2° lotto funzionale approvato solo tecnicamente, ubicate nel Comune di San Felice a Cannello (CE), meglio evidenziate e specificate nei piani particellari grafico e descrittivo annessi alla presente Determinazione e costituenti gli elaborati TAV P09. 1 – TAV P09. 2 - TAV P09. 3 - TAV P09. 4 e TAV R.17 della perizia di variante e suppletiva n. 3, in quanto costituiscono la naturale area di sedime delle opere di cui al progetto tecnicamente approvato;
- le spese per il pagamento delle relative indennità d'esproprio, d'occupazione, per manufatti e per eventuali indennità di conduzione relative all'intero 1° lotto funzionale tecnicamente ed economicamente approvato, come riportate nel quadro economico della citata Deliberazione n. 01/2011, sono state provvisoriamente valutate in ragione di € 1.245.410,59, salvo eventuali modifiche delle aree o degli importi da apportarsi in corso e/o ad avvenuta esecuzione dell'intervento, con un aumento di € 264.810,59 dell'importo previsto nella precedente Ordinanza n. 5197/2008;
- la predetta variazione negli importi delle indennità di esproprio scaturisce, come indicato nella perizia di variante e suppletiva n. 3, da alcune modifiche sull'andamento piano altimetrico di un tratto del

canale con recapito nella vasca Botteghino resesi necessarie per risolvere l'incongruenza riscontrata tra il tracciato di progetto del canale pedemontano ed il piano particellare di esproprio approvato;

- il compenso a corpo, regolamentato dall'art. 26 del C.S.A., da corrispondersi all'Impresa appaltatrice per l'espletamento delle attività espropriative, previsto nella citata Deliberazione n. 01/2011, è confermato in € 66.939,74 già al netto del medesimo ribasso di gara del 26,013% e della riduzione del 30% disposta con Ordinanza commissariale n. 3996/2005 che limita le attività a carico dell'Impresa.

RITENUTO di:

- a seguito delle ulteriori lavorazioni approvate con la sopra citata Deliberazione del Coordinatore ARCADIS n. 01/2011, imporre il vincolo di destinazione anche alle nuove aree del Comune di San Felice a Cancelli (CE) individuate nel piano particellare grafico e descrittivo allegato alla presente Determinazione facenti parte del 1° e del 2° lotto funzionale;
- disporre l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione anche alle nuove aree di cui al piano particellare, aggiornato ed integrato, relativo all'intero 1° lotto funzionale allegato alla presente Determinazione (n. 173 p.lle catastali), allo scopo di consentire all'Impresa appaltatrice l'immediato prosieguo dell'attività lavorativa;
- fornire, in merito all'attività espropriativa posta a carico dell'impresa appaltatrice, le seguenti prescrizioni ai sensi del Testo Coordinato D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327, come modificato ed integrato con D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, con le deroghe ex O.P.C.M. n. 3335/2004 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza commissariale n. 3996/2005:
 - in considerazione della natura dei lavori in oggetto, le procedure d'occupazione anticipata d'urgenza, finalizzate ai successivi provvedimenti di esproprio per motivi di pubblica utilità, relative all'intervento: *"Interventi di sistemazione idrogeologica del versante dal Monte S. Angelo Palomba alla Collina di Cancelli (Bacini da B53 a B61) e di ripristino dell'alveo Arena"* - cod. C/022/B, che interessano le ulteriori aree del Comune di San Felice a Cancelli (CE) e il cui onere è, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del C.S.A., a carico dell'impresa appaltatrice, avranno inizio entro gg. 5 (giorni cinque) dalla data di notifica della presente Determinazione alla ditta appaltatrice dei lavori e dovranno esaurirsi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, nel termine perentorio di mesi tre dalla data di emanazione della presente Determinazione;
 - ai sensi dell'art. 22 bis comma 4 del T.U., l'impresa appaltatrice dei lavori darà esecuzione al decreto di occupazione d'urgenza ai fini della immissione in possesso con le medesime modalità di cui all'art. 24 del T.U., previo avviso, da notificare ai proprietari almeno 20 giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le operazioni, e in ogni caso entro il termine massimo di tre mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento;
 - l'occupazione delle nuove aree interessate e la contestuale redazione dello *"Stato di consistenza e Verbale d'immissione in possesso"* saranno eseguite dal Tecnico incaricato dall'Impresa appaltatrice dei lavori in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni idonei e capaci. L'impresa appaltatrice avrà cura di trasmettere immediatamente all'ARCADIS i relativi verbali dell'avvenuta presa di possesso dei beni consistiti, unitamente alla scheda riassuntiva delle indennità calcolate, elaborata anche su supporto informatico, per consentire la verifica degli atti ed il pagamento delle stesse a favore degli aventi titolo;
 - chiunque si opponesse od in alcun modo creasse ostacolo alle predette operazioni, ovvero rimuovesse i segnali apposti dai tecnici preposti, incorrerà nella sanzione amministrativa prevista dalla legge, salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale nel caso di reato più grave;
 - la ditta appaltatrice provvederà alla notifica di un estratto della presente determinazione a ciascun proprietario, per la parte che lo riguarda, con le modalità previste per gli atti processuali civili;
 - sulla base delle schede di valutazione redatte dal Tecnico incaricato dall'impresa appaltatrice e della relativa relazione sui criteri di stima adottati, ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 2196/2002, come modificata ed integrata dalla successiva n. 3996/2005, l'ARCADIS disporrà la liquidazione e pagamento dell'acconto, nei limiti dell'80%, sulle indennità spettanti a favore di quei proprietari che ne abbiano bonariamente condiviso la determinazione ed/ovvero autorizzerà la retrocessione delle aree occupate e non più necessarie alla realizzazione dell'opera;

- l'impresa appaltatrice provvederà, infine, a trasmettere all'ARCADIS i frazionamenti delle particelle catastali interessate, anche su supporto informatico, onde consentire la predisposizione del provvedimento definitivo d'alienazione e dei relativi atti di trasferimento delle proprietà nonché il pagamento della rata di saldo a favore degli aventi titolo e/o deposito presso la Cassa DD.PP. delle indennità non accettate.
- provvedere a trasmettere la presente determinazione all'impresa appaltatrice;
- incaricare l'impresa esecutrice a provvedere per l'affissione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di San Felice a Cancelli (CE);
- ai sensi dell'art. 23 c. 5 DPR 327/01, provvedere alla pubblicazione, per estratto, della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Regionale.

VISTO

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
 - lo Statuto della Regione Campania;
 - i vigenti contratti collettivi del comparto "Regioni ed Autonomie Locali";
 - la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 606 dell'11.01.2008;
 - il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 87 del 02.05.2008;
 - la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 1676 del 24.10.2008;
 - la deliberazione ARCADIS n. 1 del 12/12/2008;
 - la deliberazione di Giunta Regionale n. 2070 del 23/12/2008;
- tanto premesso, considerato, ritenuto e visto

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa, che si intende qui di seguito integralmente riportato e confermato:

- a seguito delle ulteriori lavorazioni approvate con la sopra citata Deliberazione del Coordinatore ARCADIS n. 01/2011, di imporre il vincolo di destinazione anche alle nuove aree del Comune di San Felice a Cancelli (CE) individuate nel piano particellare grafico e descrittivo allegato alla presente Determinazione facenti parte del 1° e del 2° lotto funzionale;
- di disporre l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione anche alle nuove aree di cui al piano particellare, aggiornato ed integrato, relativo all'intero 1° lotto funzionale allegato alla presente Determinazione (n. 173 p.lle catastali), allo scopo di consentire all'Impresa appaltatrice l'immediato prosieguo dell'attività lavorativa;
- di fornire, in merito all'attività espropriativa posta a carico dell'impresa appaltatrice, le seguenti prescrizioni ai sensi del Testo Coordinato D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327, come modificato ed integrato con D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, con le deroghe ex O.P.C.M. n. 3335/2004 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza commissariale n. 3996/2005:
 - in considerazione della natura dei lavori in oggetto, le procedure d'occupazione anticipata d'urgenza, finalizzate ai successivi provvedimenti di esproprio per motivi di pubblica utilità, relative all'intervento: *"Interventi di sistemazione idrogeologica del versante dal Monte S. Angelo Palomba alla Collina di Cancelli (Bacini da B53 a B61) e di ripristino dell'alveo Arena"* - cod. C/022/B, che interessano le ulteriori aree del Comune di San Felice a Cancelli (CE) e il cui onere è, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del C.S.A., a carico dell'impresa appaltatrice, avranno inizio entro gg. 5 (giorni cinque) dalla data di notifica della presente Determinazione alla ditta appaltatrice dei lavori e dovranno esaurirsi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, nel termine perentorio di mesi tre dalla data di emanazione della presente Determinazione;
 - ai sensi dell'art. 22 bis comma 4 del T.U., l'impresa appaltatrice dei lavori darà esecuzione al decreto di occupazione d'urgenza ai fini della immissione in possesso con le medesime modalità di cui all'art. 24 del T.U., previo avviso, da notificare ai proprietari almeno 20 giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le operazioni, e in ogni caso entro il termine massimo di tre mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento;
 - l'occupazione delle nuove aree interessate e la contestuale redazione dello *"Stato di consistenza e Verbale d'immissione in possesso"* saranno eseguite dal Tecnico incaricato dall'Impresa appaltatrice dei lavori in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni idonei e capaci. L'impresa appaltatrice avrà cura di trasmettere

immediatamente all'ARCADIS i relativi verbali dell'avvenuta presa di possesso dei beni consistiti, unitamente alla scheda riassuntiva delle indennità calcolate, elaborata anche su supporto informatico, per consentire la verifica degli atti ed il pagamento delle stesse a favore degli aventi titolo;

- chiunque si opponesse od in alcun modo creasse ostacolo alle predette operazioni, ovvero rimuovesse i segnali apposti dai tecnici preposti, incorrerà nella sanzione amministrativa prevista dalla legge, salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale nel caso di reato più grave;
 - la ditta appaltatrice provvederà alla notifica di un estratto della presente determinazione a ciascun proprietario, per la parte che lo riguarda, con le modalità previste per gli atti processuali civili;
 - sulla base delle schede di valutazione redatte dal Tecnico incaricato dall'impresa appaltatrice e della relativa relazione sui criteri di stima adottati, ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 2196/2002, come modificata ed integrata dalla successiva n. 3996/2005, l'ARCADIS disporrà la liquidazione e pagamento dell'acconto, nei limiti dell'80%, sulle indennità spettanti a favore di quei proprietari che ne abbiano bonariamente condiviso la determinazione ed/ovvero autorizzerà la retrocessione delle aree occupate e non più necessarie alla realizzazione dell'opera;
 - l'impresa appaltatrice provvederà, infine, a trasmettere all'ARCADIS i frazionamenti delle particelle catastali interessate, anche su supporto informatico, onde consentire la predisposizione del provvedimento definitivo d'alienazione e dei relativi atti di trasferimento delle proprietà nonché il pagamento della rata di saldo a favore degli aventi titolo e/o deposito presso la Cassa DD.PP. delle indennità non accettate.
- di provvedere a trasmettere la presente determinazione all'impresa appaltatrice;
 - di incaricare l'impresa esecutrice a provvedere per l'affissione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di San Felice a Cancelli (CE);
 - ai sensi dell'art. 23 c. 5 DPR 327/01, di provvedere alla pubblicazione, per estratto, della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Regionale.

Avverso le presenti disposizioni, immediatamente esecutive, è ammessa la tutela giurisdizionale nei modi e forme di legge mediante ricorso al T.A.R. ai sensi dell'art. 53 DPR 327/01 entro 60 giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento. In alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni decorrente dalla data di notificazione, fermo restando la giurisdizionale del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione della indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 DPR 327/01.

Il Coordinatore
Dott. Luigi Rauci